

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Repubblica Italiana

L'anno duemilasedici ed il giorno tredici del mese di dicembre alle ore ventuno, in Lucca, via Fillungo n.121, presso i locali della CONFCOMMERCIO,

(13.12.2016)

avanti a me **Dr. Giuseppe LOSITO**, Notaio in Lucca, con studio in Piazza S.Frediano n.18, iscritto al Collegio dei Notai del Distretto di Lucca,

è presente il signor:

* **Cordoni Ademaro Giovanni** nato a Capannori (LU) il 22 settembre 1946, codice fiscale dichiarato CRD DRG 46P22 B648G, residente in Capannori, frazione Marlia, Via del Giardinetto n.109, domiciliato per la carica presso la infradetta sede associativa;

il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale Presidente pro-tempore e legittimo rappresentante della seguente associazione non riconosciuta:

***** "CONFCOMMERCIO-IMPRESSE PER L'ITALIA PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA"** con sede in Lucca, via Fillungo n. 121, codice fiscale numero 92000810462.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, elevandone verbale, all'assemblea dell'associazione suddetta che mi dichiara qui convocata, in sede straordinaria, per questo giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

--- Modifiche, integrazioni statutarie allo Statuto dell'associazione e delibere conseguenti.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 (ventitré) dell'attuale Statuto Associativo e su designazione unanime dell'assemblea, assume la presidenza della stessa il signor Cordoni Ademaro Giovanni, il quale constatato e fatto constare:

- che sono presenti numero quaranta associati così come risulta dal "Foglio delle presenze" che, previa sottoscrizione, si allega al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;

- che è presente il Direttore della Confcommercio nella persona del signor Pasquini Rodolfo nato a Lucca il 10 ottobre 1956, residente in Lucca, via Lorenzo Nottolini n. 316;

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 2 dell'attuale Statuto Associativo;

- che pertanto la presente Assemblea risulta validamente costituita ed idonea a deliberare.

= Il Presidente dichiara aperta la seduta e, passando a

trattare l'unico punto all'ordine del giorno, informa i presenti la necessità di modificare, integrare ed aggiungere allo statuto sociale attuale ed in particolare mediante nuova formulazione degli artt.9, 10, 23, 24, 25, 26, 27, 29 e 38 ed integrazione degli artt.12 e 13 prevedendo l'aggiunta "per ciascuna Provincia".

A questo punto il Presidente dà lettura del nuovo testo dello Statuto Associativo, coordinato con le modifiche come sopra apportate, illustrando all'assemblea quelle più rilevanti.

= L'Assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente, consapevole della necessità di quanto sopra prospettato, alla unanimità dei voti, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A:

- Di approvare il nuovo Statuto Associativo in tutti i suoi articoli, uno per uno e così nel suo complesso, nella versione come sopra letta dal Presidente, composto complessivamente da numero 38 (trentotto) articoli.

Detto testo, in documento separato, previa sottoscrizione, si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Non essendovi altro da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore ventidue.

Richiesto, io Notaio ho redatto il presente verbale del quale, unitamente agli allegati, ho dato lettura al componente che, a mia domanda, lo dichiara conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in piccola parte di mio pugno su di un foglio per tre facciate oltre la presente fin qui.

Firmato: Cordoni Ademaro Giovanni, Notaio Losito Giuseppe segue sigillo.

STATUTO

"CONFCOMMERCIO-IMPRESSE PER L'ITALIA PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA"

Articolo 1

Denominazione ed Identità

1. L'"Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo - Confcommercio - Imprese per l'Italia delle Province di Lucca e Massa Carrara" di seguito denominata "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara", è associazione pluriterritoriale, libera, volontaria e senza fini di lucro.

2. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nei

propri territori provinciali.

3. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" si impegna altresì ad accettare:

- le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" nonchè la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all'articolo 41 (quarantuno) dello Statuto confederale;

- le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli articoli 19 (diciannove), 20 (venti), 21 (ventuno), 22 (ventidue) e 23 (ventitré) dello Statuto confederale;

- il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia".

4. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa nonchè in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

5. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" prende atto che la denominazione di cui al comma 2 ed il relativo logo sono di proprietà di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e che la loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle associazioni aderenti a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema confederale.

6. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" si impegna altresì ad utilizzare il logo confederale accompagnato dalla propria specifica denominazione, facendosi garante, nei confronti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", dell'uso dello stesso da parte di organismi associativi o strutture societarie costituite al proprio interno o ad essa aderenti, e/o comunque espressione diretta della propria Organizzazione.

7. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" prende atto che la Confederazione, per l'ipotesi di trasgressione delle norme relative all'adozione ed uso della denominazione e del logo confederali commessa con dolo o colpa grave, ferma e salva l'adozione dei provvedimenti in materia di nomina di un Delegato, commissariamento ed esclusione, previste dallo Statuto confederale, si riserva il diritto di vietare al trasgressore l'utilizzazione della denominazione e/o del logo, nonchè di agire giudizialmente nei confronti dello stesso trasgressore al fine di ottenere il risarcimento dei danni.

Articolo 2

Ambiti di Rappresentanza

1. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" costituisce - con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio - il sistema di rappresentanza interprovinciale unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi con sede od unità locali nelle province di Lucca e Massa Carrara che si riconoscono - in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica - nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'articolo 12 (dodici) dello Statuto confederale.

2. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

Articolo 3

Sede e durata

"Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" ha sede in Lucca, ha durata illimitata e può istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, uffici e recapiti periferici in altri comuni e località delle Province.

Articolo 4

Principi e Valori Ispiratori

"Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" uniforma il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
- c) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione e al contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque sia, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per

l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che "Confcommercio-Imprese per l'Italia" propugna nel Paese;

f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;

g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;

h) la solidarietà all'interno del sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e nei confronti degli associati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;

i) l'uropeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

Articolo 5

Scopi e Funzioni

"Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara":

a) promuove i principi ed i valori che ne ispirano l'azione;

b) tutela e rappresenta a livello provinciale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi associati, attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali, categoriali e territoriali, nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale.

Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli delle imprese, degli imprenditori, dei professionisti e dei lavoratori autonomi che, ai sensi dell'articolo 6 (sei) del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo provinciale;

c) valorizza gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi associati, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;

d) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori associati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;

e) promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;

f) si dota della struttura organizzativa più consona alle

proprie esigenze, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;

g) favorisce, d'intesa con gli altri livelli settoriali o categoriali del sistema presenti sul territorio, la costituzione ed il funzionamento, a livello provinciale, delle proprie articolazioni organizzative;

h) ha possibilità di stipulare contratti integrativi od accordi sindacali territoriali, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite da "Confcommercio-Imprese per l'Italia"; i contratti od accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie devono essere negoziati e firmati congiuntamente anche dal Sindacato territoriale del settore o della categoria interessata, nonchè, in ogni caso, ratificati dalla Confederazione, la quale, attraverso i propri uffici, fornisce assistenza nelle diverse fasi della negoziazione; ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;

i) provvede, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Associazioni provinciali o Interprovinciali presenti sul territorio regionale, al finanziamento della "Confcommercio-Imprese per l'Italia Toscana Unione Regionale";

j) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.

Articolo 6

Adesione ed Inquadramento degli Associati

1. Possono aderire in qualità di socio effettivo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi, gli Enti, Associazioni, Organizzazioni, Consorzi con sede od unità locali nella Province di Lucca e Massa Carrara che svolgono la propria attività imprenditoriale in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica e tutte le imprese che per loro natura sono affini, assimilabili o complementari al settore terziario, professionisti e lavoratori autonomi.

2. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione, in qualità di socio aderente, di Associazioni Territoriali, di Sindacati di Settore e di Associazioni di Categoria, di Organizzazioni/Enti che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara", con le modalità stabilite

dallo stesso Consiglio Direttivo ratificate in Giunta.

3. Aderiscono, altresì, in qualità di socio aderente:

a) gli imprenditori o lavoratori autonomi usciti dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia aderenti all'Associazione Nazionale denominata "50 & Più Fenacom", purchè residenti nei territori provinciali di Lucca e Massa Carrara;

b) le aziende con sede nella Province di Lucca e Massa Carrara iscritte alle Associazioni nazionali, regionali e provinciali di categoria che aderiscono a Confcommercio-Imprese per l'Italia.

4. I soci aderenti non hanno accesso alle cariche sociali e possono partecipare all'Assemblea Generale dei soci senza diritto di voto.

5. Come per gli altri livelli del sistema confederale, "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell'adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati.

6. Ai fini dell'attuazione degli scopi e delle funzioni di cui all'articolo 5 (cinque) del presente Statuto e nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, i soci sono inquadrati, all'atto dell'adesione, nei Sindacati di Settore o Associazioni di Categoria provinciali o interprovinciali nonché nelle Delegazioni Territoriali eventualmente costituiti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara". Le suddette strutture tutelano gli specifici interessi dei soci in esse inquadrati e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche territoriali, categoriali e di settore, d'intesa con "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara". Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale dei soci "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.

7. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati, "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" e la Confederazione potranno promuovere, previa approvazione del Consiglio Nazionale confederale, conseguenti protocolli d'intesa tra "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" e gli altri livelli del Sistema confederale interessati.

8. Le categorie che hanno un numero limitato di componenti possono essere raggruppate in un "Sindacato Attività Varie".

9. Sono inoltre riconosciuti parte del sistema associativo provinciale gli enti e gli organismi collegati di cui al successivo articolo 11 (undici) e, come particolari raggruppamenti di interesse, il Gruppo Giovani Imprenditori ed il Gruppo Terziario Donna.

10. I soci di cui alla lettera a) del terzo comma del presente articolo sono inquadrati nel Sindacato provinciale "50 & PIU' FE.NA.COM."

11. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara", o ad essa aderente, le attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, nonchè dello Statuto, del Codice Etico con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale e dei deliberati degli Organi confederali.

12. Ciascun socio, che entra a far parte di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara", è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.

13. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara", non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

Articolo 7

Adesione: modalità e condizioni

1. Per aderire a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" occorre presentare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, dal professionista o dal lavoratore autonomo, ai sensi dell'articolo 6 (sei), comma 1, del presente Statuto.

2. Per i soggetti di cui alla lettera a) del terzo comma dell'articolo 6 (sei) la domanda di ammissione è rappresentata dalla scheda di adesione alla Associazione Nazionale denominata "50 & Più Fenacom", di cui una copia sottoscritta deve rimanere agli atti della "50 & Più Fenacom provinciale".

Per i soggetti di cui alla lettera b) del terzo comma l'iscrizione all'Associazione è riconosciuta a seguito di attestazione rilasciata dalla Federazione che detiene la scheda di adesione dell'azienda.

3. Sulle domande di ammissione delibera la Giunta Esecutiva.

La domanda si intende tacitamente accolta. In caso di diniego, che deve essere notificato con lettera raccomandata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo da presentare entro trenta giorni dalla data di notifica della decisione.

4. L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in corso e per i due successivi.

5. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata a.r. o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara".

6. I soci sono tenuti a corrispondere i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dalle delibere di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" e dalle delibere confederali, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta Esecutiva, ed approvati dalla Assemblea.

7. Qualora le quote associative siano riscosse tramite un Ente esattore, il socio è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.

8. La posizione di iscritto e il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore del relativo contributo è altresì non rivalutabile.

Articolo 8

Dimissioni espulsione e radiazione

1. La qualità di socio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" si perde:

a) per dimissioni volontarie secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 7 (sette), comma 5.

Le dimissioni non esonerano il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto;

b) per espulsione deliberata dalla Giunta, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto, di quello confederale, o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

c) per radiazione deliberata dalla Giunta, a seguito del mancato pagamento dei contributi associativi.

La radiazione deve essere notificata con lettera raccomandata entro trenta giorni dalla delibera ed è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo da presentare entro trenta giorni dalla data di notifica della decisione.

2. I soci dimissionari o radiati per essere riammessi debbono

seguire le formalità previste per le nuove ammissioni e, se la radiazione è avvenuta per morosità, il richiedente dovrà pagare la somma che ha causato la radiazione.

3. I soci radiati non possono far nuovamente parte di Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara se non viene sanato il danno morale e materiale causato all'Associazione.

4. Le sanzioni applicabili dal Consiglio Direttivo agli associati, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" sono:

- a) la deplorazione scritta;
- b) la sospensione;
- c) l'espulsione.

5. La sanzione di cui alla lettera b) del superiore comma 4 impedisce la partecipazione all'attività degli Organi associativi elettivi.

6. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara", su delibera del Consiglio, conseguentemente alla deliberazione di perdita della qualità di socio di uno dei livelli organizzativi del sistema associativo provinciale, può promuovere la costituzione di un nuovo livello del sistema provinciale avente lo stesso ambito territoriale e la stessa sfera di rappresentanza del livello decaduto.

Articolo 9

Sindacati di categoria

1. Ogni quattro anni ciascun Sindacato elegge il proprio Consiglio in assemblea.

2. Possono essere eletti Consiglieri dei Sindacati di Categoria i soci titolari di impresa attiva o familiari collaboratori nonchè i legali rappresentanti della società o loro delegati.

3. Il Consiglio del sindacato, anche prima dell'elezione delle cariche, può cooptare un membro, con diritto di elettorato attivo e passivo, tra persone che garantiscono esperienze e competenze di particolare rilievo nel settore e la cui presenza all'interno del sindacato rappresenti un fattore di sviluppo organizzativo.

4. Ogni Consiglio di Sindacato elegge un Presidente ed un Vice Presidente.

5. Ogni Presidente di Sindacato fa parte di diritto del Consiglio Direttivo di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara". Il Vice Presidente può essere delegato, di volta in volta, a rappresentare il proprio Presidente in seno al Consiglio Direttivo.

6. Non è ammessa la delega in occasione della riunione del Consiglio Direttivo convocato per l'elezione del Presidente, delle cariche sociali e per l'approvazione delle

proposte di modifiche statutarie.

7. Il Sindacato di Categoria che non esercita, per almeno un biennio, alcuna attività di cui al comma 4 dell'articolo 6 (sei) decade previa decisione del Consiglio Direttivo. I rispettivi soci vengono inquadrati nel sindacato "Attività varie".

Articolo 10

Delegazioni Territoriali

1) Il territorio in cui opera "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" è suddiviso in nove zone: Lucca - Piana di Lucca - Media Valle del Serchio - Garfagnana - Versilia - Viareggio - Massa - Carrara e Lunigiana.

2) In ognuna delle zone può essere costituito uno o più consigli territoriali, anche uno per ogni comune.

3) In ognuna delle nove zone possono essere aperte una o più sedi di delegazione territoriale.

Articolo 11

Enti ed Organismi collegati

1. Sono enti ed organismi collegati a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" quelli costituiti e/o promossi dalla stessa.

2. Con deliberazione della Giunta, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive associative in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.

3. Tenuto conto del ruolo svolto da "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" nella valorizzazione degli enti ed organismi collegati di cui al comma 1) del presente articolo, gli associati ai sensi del comma 1) dell'articolo 6 (sei), che usufruiscono dei servizi forniti dagli enti ed organismi collegati stessi non possono rassegnare le dimissioni previste dalla lettera a) comma 1 dell'articolo 8 (otto), fino alla cessazione dei servizi stessi.

4. "50 & PIU' Enasco - Ente Nazionale di Assistenza per gli esercenti Attività Commerciali, costituito da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e riconosciuto con Decreto Ministeriale 26 aprile 1967, è l'Ente collegato al sistema confederale di carattere tecnico del quale "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" si avvale per svolgere, nell'ambito del territorio provinciale, le funzioni di servizio, di consulenza, di assistenza e di tutela di cui alla Legge 30 marzo 2001, n.152.

Articolo 12

Gruppo Giovani Imprenditori

1. In seno a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara", è costituito, per ciascuna provincia,

il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 40° anno di età.

2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara".

Articolo 13

Gruppo Terziario Donna

1. In seno a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara", è costituito, per ciascuna provincia, il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.

2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara".

Articolo 14

"Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazione Interprovinciale

1. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara", sulla base di adeguate motivazioni di ordine economico ed organizzativo, può promuovere assieme ad altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Associazioni provinciali confinanti e presenti sul medesimo territorio regionale, previo preventivo parere positivo in tal senso formulato dalla Confederazione, la costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazione Interprovinciale che, equiparata alle "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazioni provinciali, individui, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, il territorio formato dalle proprie Province e dalle altre province interessate.

2. La costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazione Interprovinciale, definita mediante deliberazione del Consiglio Nazionale confederale, esclude la presenza di altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazioni provinciali nel medesimo territorio.

3. L'adesione o la costituzione da parte di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazione Interprovinciale che individui, come proprio ambito di azione

univoca ed unitaria, anche il territorio formato dalla proprie Province, è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 15

"Confcommercio-Imprese per l'Italia" Toscana Unione Regionale

1. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" costituisce, assieme alle altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazioni provinciali e/o Interprovinciali presenti sul territorio regionale, "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Toscana Unione Regionale, livello regionale del sistema confederale, assegnandone le funzioni previste all'articolo 11 (undici), commi 5 e 7, dello Statuto confederale.

2. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" provvede al finanziamento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Toscana Unione Regionale, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia" -Associazioni provinciali e/o Interprovinciali presenti sul territorio regionale.

Articolo 16

Composizione Organi Associativi

1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" sono imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo provinciale, nonché legali rappresentanti o loro delegati, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purchè non rivestano tale carica esclusivamente per società promosse, costituite o partecipate da "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Province di Lucca e Massa Carrara", eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara". Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.

2. Non può ricoprire cariche associative chi si trovi nelle condizioni di esclusione di cui all'articolo 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'articolo 178 del Codice Penale e dell'articolo 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale.

I componenti si impegnano ad attestare a richiesta il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.

3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province

di Lucca e Massa Carrara" comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale.

4. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

5. I componenti del Consiglio Direttivo, Giunta Esecutiva, il Presidente ed il Direttore Generale non possono fare parte dei quadri direttivi o organi associativi di altri organismi sindacali o associazioni di categoria non facenti parte del sistema Confcommercio-Imprese per l'Italia.

Articolo 17

Incompatibilità

1. Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, nonché quella di Direttore Generale ed eventuale Vice Direttore, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che - per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica - si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

2. L'accettazione della candidatura o, comunque, l'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

3. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara".

Articolo 18

Durata

Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 4 (quattro) anni.

Articolo 19

Rieleggibilità del Presidente

Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

Articolo 20

Organi

1. Gli Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province

di Lucca e Massa Carrara" sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- la Giunta Esecutiva;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Provibiri

2. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall'Organo di cui si fa parte determina, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, decadenza dalla relativa carica.

Articolo 21

Assemblea: composizione

1. L'Assemblea di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso il sistema associativo.

2. Ciascun socio ha diritto ad un voto. Sono ammesse deleghe in misura non superiore a 1 per ogni singolo associato.

Articolo 22

Assemblea: competenze

1. L'Assemblea di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" è ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente - inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti - e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore attestante la conformità del bilancio stesso alle scritture contabili, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti.

b) approva, il bilancio preventivo dell'anno successivo - inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - e la delibera del Consiglio che stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;

c) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;

d) elegge il Collegio dei Probiviri;

e) delibera sull'adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia - Associazione Interprovinciale;

f) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.

3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie sul recesso da "Confcommercio - Imprese per l'Italia" e sullo scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara", ai sensi dell'articolo 23, commi 9, 10 e 11 e dell'articolo 35

(trentacinque) del presente Statuto.

4. L'Assemblea si impegna, in caso di rinnovo dei propri Organi associativi, alla certificazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi interprovinciali, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzieta.

Articolo 23

Assemblea: modalita di convocazione e svolgimento

1. L'Assemblea di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" e convocata dal Presidente, in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero ne sia fatta richiesta motivata dal Consiglio Direttivo o ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei soci.

2. L'Assemblea e convocata con avviso da pubblicare sulla stampa locale e/o sul giornale di categoria almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. In caso di urgenza l'avviso di convocazione puo essere inviato a tutti i soci almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonche l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione.

4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti pari alla meta piu uno dei componenti totali; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.

5. L'Assemblea dei soci e presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente piu anziano presente.

6. Il Presidente dell'Assemblea chiama il Direttore Generale o suo delegato a fungere da Segretario.

7. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

8. Le votazioni avverranno normalmente per alzata di mano oppure nei modi stabiliti di volta in volta dall'Assemblea.

9. Le modifiche statutarie devono essere deliberate con parere favorevole di almeno due terzi dei soci presenti votanti.

10. Il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e deliberato dall'Assemblea con una maggioranza del 50% (cinquanta per cento) dei suoi componenti. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", e contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale

mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 (novanta) giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

11. Per lo scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga del 75% (settantacinque per cento) dei voti complessivi.

Articolo 24

"Convocazione del Consiglio per l'elezione del Presidente"

1) Almeno 20 (venti) giorni prima della riunione del Consiglio per l'elezione del Presidente, il Direttore dell'Associazione comunica ai consiglieri con lettera, email, posta certificata o con altro mezzo idoneo e consentito, la data della riunione ed i nominativi dei candidati ufficiali.

2) Sarà cura del Direttore inoltre fissare la data entro la quale saranno accettate candidature ufficiali per la presidenza: tale data deve essere precedente di almeno 30 (trenta) giorni quella prevista per la riunione del Consiglio. Le candidature ufficiali, unitamente alle firme di presentazione, dovranno essere depositate a cura degli stessi candidati presso l'ufficio del Direttore dell'Associazione.

3) Possono assumere le vesti di candidati ufficiali i soci effettivi in regola con il versamento del contributo associativo interprovinciale, presentati da almeno un terzo del Consiglio Direttivo, oppure presentati da almeno cento soci effettivi.

4) Ogni firma dovrà essere corredata dalle generalità complete del sottoscrittore e dall'indicazione della ditta o denominazione sociale e sede dell'attività.

5) Possono essere eletti alla presidenza soltanto i candidati ufficiali.

Articolo 25

Consiglio Direttivo: composizione

Il Consiglio Direttivo è composto:

- a) dal Presidente, dai vice Presidenti Vicari e dai vice Presidenti;
- b) dai componenti della Giunta Esecutiva;
- c) dai presidenti dei Sindacati provinciali di categoria in carica. Il Presidente di un sindacato può delegare la propria rappresentanza ad un vice presidente del sindacato stesso, ad eccezione delle riunioni per la nomina del Presidente, delle cariche sociali e per l'approvazione delle modifiche statutarie, di cui all'art.9, comma 6;
- d) dai Presidenti dei consigli costituiti nelle zone nelle quali è suddivisa Confcommercio Imprese per l'Italia province di Lucca e Massa Carrara. Per quanto riguarda le zone di Lucca, di Viareggio, di Massa e di Carrara la rappresentanza

viene allargata, oltre ai Presidenti, anche a 3 membri dei Consigli.

d) dal Presidente della Commissione Centro storico, laddove costituita;

e) dal Presidente onorario dell'Associazione, se nominato, che farà parte di diritto della Giunta Esecutiva;

f) dal Presidente onorario di un sindacato, fino ad un massimo di tre Presidenti;

g) dal Presidente del Consorzio Fidi;

h) dai Presidenti provinciali 50&Più;

i) dai Presidenti provinciali del Gruppo Giovani Imprenditori;

j) dai Presidenti provinciali del Gruppo Terziario Donne.

l) dai legali rappresentanti delle società costituite a carattere interprovinciale e dove l'Associazione è socia maggioritaria.

Articolo 26

Consiglio Direttivo: competenze

Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le questioni di competenza dell'Associazione, ed in particolare:

1. Elegge, mediante votazione segreta, il Presidente;
2. approva mediante votazione palese i vice Presidenti Vicari, i vice Presidenti, i membri di giunta proposti dal Presidente;
3. nomina, su proposta della Giunta, il Presidente Onorario dell'Associazione, i Presidenti Onorari dei Sindacati fino ad un massimo di 3.
4. Approva il prospetto economico e finanziario dell'anno successivo;
5. Delibera in merito all'ammissione, in qualità di socio aderente, di Associazioni Territoriali, di Sindacati di Settore e di Associazioni di Categoria, di Organizzazioni/Enti che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara", con le modalità stabilite dallo stesso Consiglio Direttivo ratificate in Giunta, così come stabilito all'articolo 6 secondo comma.
6. Il Consiglio Direttivo determina le direttive dell'azione di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara".
7. E' di competenza del Consiglio Direttivo, inoltre:
 - a) prendere iniziative per lo studio dei problemi del commercio, del turismo, dei servizi, della logistica e dei trasporti e delle attività terziarie in genere, nonché per la tutela degli interessi degli associati;
 - b) deliberare la costituzione di aree operative e/o strutture per fornire ogni assistenza agli associati, come previsto dall'articolo 5 (cinque) del presente Statuto;
 - c) deliberare l'apertura di uffici e recapiti in Comuni o località delle Province;
 - d) deliberare in merito alla costituzione di nuovi Sindacati

di categoria;

- e) dichiarare la decadenza del Sindacato di categoria nel caso di cui all'articolo 9 (nove), comma 7);
- f) approvare ogni anno, secondo gli schemi predisposti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonchè il bilancio preventivo predisposto dalla Giunta esecutiva, per la presentazione all'Assemblea Generale dei soci;
- g) approvare i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) deliberare su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione del patrimonio immobiliare;
- i) esprimere il proprio parere sull'adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia" -Associazione Interprovinciale di interesse, ai sensi dell'articolo 14 (quattordici), comma 3, del presente Statuto;
- j) deliberare le eventuali modifiche statutarie da presentare all'Assemblea Straordinaria; per tali delibere è necessario il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio Direttivo;
- k) deliberare sulla costituzione o partecipazioni societarie;
- l) deliberare in merito a eventuale ricorso sul respingimento delle domande di adesione e sui provvedimenti di espulsione e radiazione, ai sensi degli articoli 7 (sette) e 8 (otto) del presente Statuto, specificandone i motivi;
- m) conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.675, relativa alla tutela dei dati personali;
- n) adempiere a tutte le attribuzioni che siano ad esso conferite dal presente statuto e dall'Assemblea Generale dei Soci.

Articolo 27

Consiglio Direttivo: modalità di convocazione e svolgimento

1. Il Consiglio Direttivo di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" è convocato, ad eccezione di quello per la nomina del Presidente di cui all'art.24, dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata per iscritto, fax o e-mail mediante avviso da inviarsi a ciascun componente dello stesso almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione.
3. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 (cinque) giorni prima della data della

riunione.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno.

5. La riunione del Consiglio Direttivo è validamente insediata e può deliberare quando intervenga, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei suoi componenti. Trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, la riunione passa in seconda convocazione ed è valida quando sia presente almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Ciascun componente dispone di un voto.

7. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8. Alle riunioni possono partecipare, ove il Presidente lo ritenga opportuno, i Sindaci Revisori ed uno o più funzionari della Associazione, a titolo consultivo.

9. Della riunione viene redatto, su registro, il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Articolo 28

Presidenza

La Presidenza di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" è costituita dal Presidente, dal Vicepresidente Vicario e dai Vicepresidenti.

Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge, ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" e ne ha la firma, che può delegare. Il Presidente in particolare:

a) dà esecuzione alle direttive dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva ed adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;

b) adotta, sentito il Direttore Generale, i provvedimenti relativi alla gestione del personale;

c) in caso di urgenza, può esercitare i poteri della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo riferendo per la ratifica all'organo competente nella sua prima riunione successiva;

d) ha la facoltà di agire e di resistere in giudizio in rappresentanza di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara, nominando avvocati e procuratori alle liti;

e) può conferire incarichi speciali e delegare alcune mansioni ad esso attribuite ad un Vice Presidente ed ai membri di Giunta Esecutiva che a lui rispondono del proprio operato;

f) adempie a tutte le altre funzioni che gli siano state affidate dal presente Statuto o che gli siano state delegate dagli organi sociali.

In caso di urgenza, qualora il Presidente sia assente o impedito, viene sostituito dal Vicepresidente Vicario o, in

sua assenza da un Vicepresidente o da un membro di Giunta indicato o delegato dal Presidente.

In caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vicepresidente Vicario, il quale procede senza indugio alla convocazione del Consiglio Direttivo per il rinnovo della carica, che dovrà svolgersi entro 120 (centoventi) giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Articolo 29

Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" può essere composta da un minimo di 7 (sette) fino a un massimo di 15 (quindici) membri così rappresentati: dal Presidente, che la presiede, da due Vice presidenti Vicari, espressione ciascuno della provincia rappresentata; fino a tre Vice Presidenti, dal Presidente Onorario dell'Associazione e fino ad un massimo di 8 (otto) membri eletti dal Consiglio Direttivo.

La Giunta Esecutiva affianca il Presidente nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" e lo coadiuva nelle sue funzioni. Il numero dei componenti la Giunta esecutiva e il numero dei Vice Presidenti viene decisa dal Presidente all'atto del suo insediamento e/o prima delle loro nomine.

2. Essa si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne sia fatta richiesta da almeno tre membri.

3. Alle riunioni della Giunta Esecutiva partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

4. Alle riunioni possono partecipare, ove il Presidente lo ritenga opportuno, il Collegio dei Revisori dei Conti, rappresentanti dei Sindacati di categoria e uno o più funzionari, a titolo consultivo. Della riunione viene redatto, su registro, il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

5. E' di competenza della Giunta Esecutiva:

a) adottare i provvedimenti ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio Direttivo;

b) provvedere a tutti gli atti amministrativi e contabili, tranne che per quelli demandati al Consiglio Direttivo;

c) deliberare sull'ammissione, espulsione e radiazione dei soci;

d) su proposta del Presidente e, sentito il Direttore Generale, assumere, sospendere e licenziare il personale;

e) su proposta del Presidente e, sentito il Direttore Generale, predisporre eventuali norme interne per il funzionamento della Associazione;

- f) approvare i contributi integrativi associativi;
 - g) approvare i bilanci di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo;
 - h) esercitare, nei casi d'urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo. In tal caso le deliberazioni adottate sono soggette a ratifica nella prima riunione del Consiglio stesso;
 - i) designare e nominare, su proposta del Presidente, le persone chiamate a rappresentare "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" presso Enti, Organismi Commissioni o Consessi nei quali tale rappresentanza sia prevista, richiesta o ammessa;
 - j) adempiere a tutte le attribuzioni che siano ad essa conferite dal presente Statuto o dall'Assemblea.
6. I membri di Giunta Esecutiva che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per tre sedute consecutive, decadono dalla carica su proposta del Presidente.
7. In caso di vacanza, in corso di esercizio, di un membro di Giunta Esecutiva, il Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dovrà procedere alla sua sostituzione.
8. La Giunta Esecutiva è convocata per iscritto dal Presidente, mediante avviso per lettera scritta, fax o e-mail da inviarsi a ciascun componente della stessa fino a 4 giorni, prima della data della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonchè dell'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di un solo giorno.
9. La Giunta Esecutiva è validamente riunita in presenza della metà più uno dei suoi componenti.
10. Ciascun componente dispone di un voto.
11. Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
12. I Membri di Giunta decadono qualora decada o si dimetta il Presidente.

Articolo 30

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" è composto da 3 (tre) componenti effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili, secondo il disposto del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 4 (quattro) anni.
3. Esso si riunisce almeno una volta ogni 3 (tre) mesi, vigila

sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'associazione, redige la relazione sui bilanci da presentare all'assemblea generale dei soci.

4. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del codice civile.

Articolo 31

Collegio dei Proviviri

1. Il sistema di garanzia statutario di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" è assicurato dal Collegio dei Proviviri.

2. Il Collegio dei Proviviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

3. La carica di Proviviro è incompatibile con analogha carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.

4. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Proviviri nomina al proprio interno il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.

5. Nel caso in cui un Proviviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

6. Il Collegio dei Proviviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.

7. Il Collegio dei Proviviri esercita le seguenti funzioni:

a) conciliativa, deliberando sulle controversie tra i soci di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere del Consiglio direttivo di ammissione a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" o di espulsione, radiazione e di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. La procedura di conciliazione innanzi al Collegio dei Proviviri è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio;

b) consultiva, esprimendo pareri non vincolanti sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara".

8. Il Collegio dei Proviviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Articolo 32

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" è nominato e revocato dalla Giunta Esecutiva. La nomina avviene su proposta del Presidente che, nella selezione del nominativo, dovrà attenersi ai criteri indicati dalla Confederazione".

2. Il Direttore Generale:

- a) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell'espletamento dei loro compiti;
- b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi assumendone le funzioni di segretario che può delegare;
- c) è il capo del personale e sovrintende la gestione complessiva di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara", assicurando il buon funzionamento;
- d) ha facoltà di proporre al Presidente ed alla Giunta Esecutiva quelle soluzioni e quei provvedimenti che ritenga utili al conseguimento degli scopi statutari;
- e) assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico - economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
- f) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;
- g) provvede all'amministrazione delle entrate e delle spese in relazione alle risultanze del bilancio consuntivo e preventivo approvato dall'assemblea generale dei soci ed alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva ed alle disposizioni del Presidente;
- h) predispone annualmente lo schema del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'esame della Giunta Esecutiva.
- i) il Direttore Generale è responsabile della segreteria degli Organi associativi dell'Associazione
- j) La carica di Direttore Generale è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

Articolo 33

Arbitrato

1. Le controversie tra soci e "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" sono devolute ad

un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i soci, con l'esplicita accettazione della presente clausola compromissoria, ai sensi dell'articolo 6 (sei), comma 10, del presente Statuto, si obbligano a nominare uno per ciascuna delle parti interessate ed il terzo nominato dal Segretario Generale della Camera di Commercio di Lucca.

2. Per il resto, la procedura arbitrale è disciplinata dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

3. L'adesione a Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara comporta l'accettazione della clausola arbitrale ad ogni effetto di legge.

Articolo 34

Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria

1. Il patrimonio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" è costituito:

- dai beni mobili e immobili e dai valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell'Associazione;
- dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo sino a che non siano erogate.

2. E' fatto divieto a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.

Articolo 35

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara" ha inizio il dì 1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. E' redatto e approvato per ogni esercizio finanziario il rendiconto economico e finanziario.

Articolo 36

Scioglimento

In caso di scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara", per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 37

Rinvio

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

Articolo 38

Norme Transitorie

1. I termini di adesione previsti dal comma 4 dell'articolo 7

(sette) del presente Statuto hanno validità per gli Associati che sottoscrivono l'adesione dopo la data di entrata in vigore del presente statuto.

2. Gli organi in corso di mandato alla data della delibera della Assemblea di approvazione del presente Statuto restano in carica sino al loro primo rinnovo successivo.

3. Agli effetti dell'articolo 19 (diciannove) non si tiene conto del mandato o dei mandati ricoperti anteriormente al primo rinnovo degli Organi di cui al comma 2.

4. Il Collegio dei Probiviri nominato per la prima volta successivamente alla data di entrata in vigore del presente Statuto, dura in carica fino alla prima scadenza del Collegio dei Sindaci Revisori.

5. I termini e le modifiche del presente Statuto, per quanto riguarda l'elezione del Presidente, saranno validi a partire dal prossimo rinnovo dell'organo di presidenza attualmente in carica.

Firmato:Cordoni Ademaro Giovanni,Notaio Losito Giuseppe segue sigillo.